

VII FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

3 DICEMBRE 2016

“IMPROVVISARSI ORGANIZZATORI DI EVENTI DI
COPPA DEL MONDO TRA DIFFICOLTÀ E ASSUNZIONE
DI RESPONSABILITÀ”

AVV. MARISELLA CHEVALLARD

PREMESSA

Nella terza settimana di febbraio 2016 La Thuile è stata protagonista di un evento di coppa del mondo femminile, discipline veloci.

L'interesse della mia ricerca che prende spunto da questa occasione è quello di cercare di capire quali valori siano in gioco in un evento sportivo internazionale di alto livello e come gli aspetti etici, economici, giuridici, così diversi tra loro, possano conciliarsi in una situazione di condivisione di un identico appuntamento tra atleti, tecnici, dirigenti appartenenti a culture e società tra esse stesse estranee.

CARATTERISTICHE DI LA THUILE

A ben analizzare le caratteristiche della località, La Thuile, fra tutte le località della Valle d'Aosta, è quella davvero più appetibile per un evento di interesse mondiale di sci alpino.

La conca di La Thuile presenta un'ideale dotazione di impianti di risalita, è collegata con gli impianti sciistici di La Rosière e dunque ha caratteristiche transfrontaliere tra Italia e Francia, ha un notevole numero di piste da discesa di diversa difficoltà, che confluiscono nell'arrivo in paese ai piedi della partenza delle Funivie, inoltre gode di una adeguata struttura di ospitalità.

PRECEDENTI ESPERIENZE IN VALLE D'AOSTA

Il sogno di Aosta come protagonista di eventi internazionali si era letteralmente infranto¹ quando la popolazione della Valle d'Aosta aveva detto sì al referendum abrogativo della legge regionale 12 novembre 1990 n.68 che aveva disposto il finanziamento di L.it 4 miliardi a sostegno della candidatura di Aosta all'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998.

All'epoca dei fatti era consentito solo il referendum abrogativo delle norme vigenti²: abrogare una legge (dal latino ab rogare = chiamare fuori) significa eliminare dal corpus delle leggi positive quella per la quale i cittadini, raccogliendo un numero di adesioni sufficienti, esprimono il loro dissenso o malcontento.

Una volta chiamati ad esprimersi i cittadini si riuniscono in una assemblea virtuale per la cui validità occorre la metà più uno degli aventi diritto al voto e solo in questo modo è valido il risultato del sì o del no all'eliminazione della legge.

Anche la Corte costituzionale ha il potere di abrogare una legge quando è sollevata una questione di legittimità costituzionale, ma lo fa in quanto essa si presenta contraria alla costituzione che è norma di diritto positivo e rappresenta la base del corpus juris della nazione.

¹ Ricerca Piero Minuzzo da notizie ANSA

² Legge regionale n. 16 del 07 05 1975 – disciplina il referendum abrogativo richiesto con le firme di 4000 elettori, ovvero su proposta di 12 consiglieri regionali. E' stata modificata con L.R. 25 giugno 2003, n. 19 che ha introdotto il referendum propositivo.

Il referendum invece non è vincolato dal rispetto di norme esistenti, anzi da esse prescinde e dunque la proposta di abrogazione di una legge può essere ispirata da ragioni estranee all'ordinamento esistente, siano esse storiche, quando un testo non risponde più alla coscienza collettiva, oppure per ragioni etiche non codificate in norme, oppure da scelte di opportunità sociale e di strategia economica.

L'effetto abrogativo è diverso in quanto la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale spazza la norma con effetto dal giorno della sua prima esistenza, proprio in quanto contraria alla Costituzione che è il testo al quale tutto l'ordinamento deve conformarsi, mentre l'abrogazione referendaria ha effetto dal momento della proclamazione dell'esito della votazione.

Anche il parlamento e nel nostro caso il Consiglio regionale può abrogare o sostituire le leggi che risultano obsolete nell'ambito del proprio compito legislativo, ma con l'istituto del referendum i cittadini si sostituiscono all'organo legislativo in una sorta di rivoluzione.

Vi sono ragioni politiche e strategiche alla base delle consultazioni referendarie, ma in questo caso quello che interessa è l'aspetto sportivo ed il ritorno che è derivato allo sport.

Nel caso che ci occupa la norma ormai aveva cessato i suoi effetti sia perché il finanziamento era ormai stato utilizzato, sia perché la norma stessa aveva imposto un termine di validità.

Abrogando la norma non si raggiunse alcun risultato pratico in senso strettamente giuridico e ben avrebbe potuto essere promulgata altra norma per proseguire la candidatura.

La legge era stata approvata dal Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta a maggioranza dei voti (34/35), mentre era già in movimento la presentazione della candidatura presentata il 16 settembre 1990 alla riunione del CIO a Tokyo, in concorso con Nagano (JP), Salt Lake city (USA), Jaca (SP), Sochi (URSS).

In dieci minuti concessi, i rappresentanti della delegazione italiana illustrarono le condizioni di fattibilità e possibilità organizzative dalla località, che Aosta credeva di avere, vantando un territorio montano prestigioso e attrezzato, compresa la presenza della pista di bob di Cervinia, e vantando i collegamenti internazionali interessanti per la vicinanza dagli aeroporti internazionali di Ginevra, Torino e Milano e dell'aeroporto Corrado Gex in area cittadina, mentre il collegamento autostradale era in via di completamento sino al traforo del Monte Bianco e l'accoglienza alberghiera era in forte sviluppo, come anche i centri congressi di Courmayeur e Saint Vincent. Pareva anche interessante la vicinanza del Canavese con un'industria informatica tra le più avanzate nel mondo, mentre era visto come un precedente negativo il fatto che l'Europa avesse già avuto l'assegnazione di Albertville 1992 e Lillehammer 1994.

La candidatura di Aosta, doveva essere esaminata il 12/15 giugno 1991 al congresso CIO di Birmingham, ma nel frattempo una forte opposizione aveva raccolto le 4.000 firme sufficienti a indire il referendum per l'abrogazione della legge di finanziamento, ritenendo invece Aosta e la valle d'Aosta sottodimensionate rispetto ad una manifestazione olimpica che di conseguenza avrebbe potuto comportare un notevole impatto dal punto di vista ambientale e socioeconomico.

Nello stesso periodo la Procura della Repubblica (PM Longarini), su segnalazione pervenuta, aprì un fascicolo nel quale la magistratura indagò sulla correttezza dell'utilizzo dei fondi, ma l'indagine portò all'archiviazione non essendo emersi fatti sussumibili in ipotesi di reato.

Il referendum indetto per il 21 giugno 1992 finiva per avere un significato di orientamento per il futuro, perché la legge di finanziamento da abrogare aveva già esaurito i suoi effetti dal 31 dicembre 1991, l'interesse della popolazione fu però notevole in quanto il quorum di partecipazione del 50,01 non fu superato solo nei comuni di Gressoney Saint Jean e Courmayeur, che fra l'altro contavano sull'assegnazione delle gare di sci alpino, in quanto Gressoney aveva già predisposto lo stadio di slalom e Courmayeur era già stata assegnataria di competizioni internazionali di sci alpino.³

La partecipazione degli elettori (50.628) si attestò al 60,53 % e la percentuale del sì all'abrogazione raggiunse complessivamente l'84,73 % dei votanti e solo il 15,27% a favore della legge.

La popolazione e la vita politica ed economica di Aosta rimase perciò divisa tra l'ambizione di proseguire il sogno olimpico ed il rispetto della volontà popolare espressa, per cui mentre taluni prospettavano di riproporre Aosta, altri si opponevano ad uno sfruttamento del territorio ed i moderati si dicevano favorevoli a eventi di minor impatto.

Di fatto Aosta rimase fuori dalla programmazione di eventi in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 e per quanto riguarda in particolare lo sci alpino l'ultimo evento mondiale si svolse a Courmayeur nel 1990. La popolazione continua tuttora ad essere divisa ed è stato fondato un comitato definitosi "spontaneo" che vorrebbe la candidatura di Aosta per le Olimpiadi 2026⁴.

L'ASSEGNAZIONE ALLA VALLE D'AOSTA

DI UNA GARA DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE

L'esperienza negativa della candidatura olimpica non bastava però a scoraggiare la minoranza appassionata di sport invernali, anzi la crescita è stata continua per quanto riguarda sia il fondo, sia lo sci alpino e lo snowboard.

La Regione autonoma Valle d'Aosta con un territorio montano di 3200 Km² ed un'altitudine media di oltre metri 2100 s.l.m. rappresenta una realtà socioeconomica molto piccola. La popolazione si attesta attualmente su 128.000 residenti distribuiti in 74 comuni, ma riesce ad esprimere 46 sci club e associazioni (AS,ADS) affiliate all'ASIVA⁵, comitato FIS.

³ Le località per la realizzazione delle manifestazioni erano già state scelte ed il programma di realizzazione almeno a grandi linee stilato. In particolare Cervinia avrebbe ospitato il bob e lo slittino, Gressoney le gare di sci alpino femminile e Courmayeur, La Thuile e Pila quelle maschili, Cogne avrebbe avuto il salto e il fondo, anche a Brusson, Aosta avrebbe avuto l'hockey e il pattinaggio, le cerimonie di apertura e chiusura e la sede del villaggio olimpico (intervento ANSA – Liborio Pascale 1992)

⁴ Parrebbe tra i probabili partecipanti alle candidature 2026 vi potrebbe essere anche Denver che al pari di Aosta aveva bloccato la propria candidatura opponendosi all'investimento economico per la realizzazione del villaggio olimpico. (Fonte: Blog news – Giuseppe Cutano)

⁵ ASIVA = associazione sport invernali valle d'Aosta

Vi è stato quindi grande entusiasmo quando al congresso FIS svoltosi a Barcellona dall'1 al 5 giugno 2014 è stata decisa l'assegnazione alla Valle d'Aosta delle gare di coppa del mondo di discesa e supergigante femminile da svolgersi in La Thuile il 20 e 21 febbraio 2016 e quando nell'ottobre 2014 al Congresso FIS di Zurigo si è avuta la conferma definitiva.

Erano già passati venti anni dall'ultimo appuntamento del Circo bianco d'eccellenza, infatti l'ultima gara di coppa del mondo che si era svolta in Valle risaliva al 6 febbraio 1990 con un supergigante maschile in Courmayeur vinto da Peter Zurbriggen e nel quale l'Italia aveva conquistato il terzo posto con Peter Runggaldier.

Per giungere ad ottenere l'assegnazione della gara, la stazione invernale di La Thuile si era impegnata, sperimentando le proprie disponibilità con precedenti importanti gare: campionati mondiali militari 2009, campionati italiani assoluti nel 2011, super gigante di coppa Europa maschile nel 2013, mancavano però gli appuntamenti internazionali più importanti.

La Thuile è dotata di diverse piste omologate per gare, ma la pista intitolata a Franco Berthod⁶, rappresenta una delle più prestigiose piste per le discipline veloci e nel campo femminile la più impegnativa.

LA FASE PREPARATORIA

Per poter ottenere l'assegnazione di una gara di coppa del mondo non basta riempire l'apposito modulo di candidatura, occorre in primo luogo dimostrare di avere le caratteristiche tecniche indispensabili e non basta la documentazione, tutto deve poi essere effettivamente controllato dagli staff tecnici di Coppa del mondo, che per l'appunto dall'ottobre 2014 iniziarono i contatti ed effettuarono più sopralluoghi in inverno ed in estate richiedendo ulteriori modifiche ai fini della sicurezza delle atlete e in vista della buona riuscita dell'evento.

Occorre riflettere sul fatto che la concorrenza a livello di candidature è mondiale e molte stazioni vantano eccellenti caratteristiche, inoltre le stazioni di sci che sono ormai storicamente coinvolte negli eventi (Cortina, Madonna di Campiglio, Chamonix, Meribel, Courchevel, Kitzbuhel, Aspen, Saint Moritz ecc.) si battono per mantenere le gare già tradizionalmente acquisite.

La scelta dei tecnici è molto difficile e il vaglio della correttezza delle candidature è il primo ostacolo da superare. Trattandosi di un ambito internazionale non sono tracciate regole per la gara tra i candidati come avviene nel caso di gare di appalto disciplinate da norme positive statali, ma vigono vincoli di rispondenza ai regolamenti tecnici e valutazioni economiche di fattibilità.

⁶Franco Berthod fu sicuramente il più forte atleta che lo Sci Club La Thuile ha potuto annoverare. A soli 18 anni entrò nella Squadra Nazionale subito conquistò in Francia a Les Contamines un secondo e un terzo piazzamento al cospetto dei più forti discesisti del mondo. Nel 1968, nelle gare precedenti alle Olimpiadi di Grenoble, Franco risultò essere il miglior gigantista d'Italia, accarezzando il sogno di poter vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Sogno che, purtroppo, si infranse, poiché dirigendosi verso Madesimo, restò seriamente ferito in un incidente stradale e fu ricoverato con prognosi riservata. Grande appassionato dello sci, non smise di occuparsene, impegnandosi in prima persona nella formazione di nuovi talenti in qualità di allenatore.

Oltre ai citati aspetti pratici, l'evoluzione degli eventi sportivi di più altro livello esige anche il rispetto di principi etici.

Nell'ottica di giungere ad una sensibilizzazione sui criteri di minima correttezza e giungere a posizioni comuni in ambito internazionale, è stato presentato a Berlino il "Global corruption report sullo Sport."⁷ nell'ottica di vigilare su fenomeni di irregolarità e di illeciti nelle politiche di assegnazione e organizzazione degli eventi con l'obiettivo ambizioso di ripulire il mondo dello sport in particolare di cancellare la possibilità di fenomeni di corruzione in un ambiente prevalentemente dedicato a valori sociali, etici, educativi che non dovrebbero essere trascurati in particolare negli sport definiti "più ricchi".

Il documento indica e raccomanda la necessità di condivisive da parte di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli eventi: istituzioni governative nazionali e locali, leghe, federazioni, associazioni sportive oltre agli sponsor che finanziano le attività sportive, le emittenti che ne diffondono la conoscenza, senza dimenticare le esigenze dei cittadini delle località ospitanti, gli atleti, i tifosi e gli spettatori. Tutti questi risultano portatori di esigenze e interessi diversi.

Tra le raccomandazioni del testo vi è in prima linea la necessità di sorveglianza indipendente sulla "governance" dello sport internazionale; l'utilizzo di criteri rigorosi e trasparenti per l'ammissibilità a tutte le posizioni decisionali di alto livello; la trasparenza finanziaria in tutte le associazioni sportive ed inoltre la necessità di garanzie formali a tutela del rispetto dei diritti umani e del lavoro, l'emergenza di evitare qualsiasi abuso a danno della sostenibilità ambientale e sociale.

La Corte di legittimità con sentenza 26/2/12 della seconda sezione penale, ha avuto modo di interessarsi di contributi per esercizio di attività sportive e organizzazione di eventi, nel caso di specie con riferimento al reato di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'articolo 640 bis Codice penale. In riforma di un provvedimento di diniego del GIP aveva annullato con rinvio ritenendo legittimo il ricorso allo strumento del sequestro per equivalente a seguito di illecita percezione di contributo disposto dalla Federazione Gioco calcio da parte di una società sportiva⁸.

Nella lettera della legge la fattispecie di reato si configura in relazione alla natura dell'ente erogante: Stato, Enti pubblici, Comunità Europea.

⁷ The Corruption in Sport Initiative was launched on 8 April 2015, and is being regularly updated with new articles and analysis.

⁸ Corte di Cassazione sez.II penale 28/2/2012 n.7737 – pres. Pagano – Estensore Diotallevi –contributi erogati da FIGC a US Catanzaro S.p.a. "...ritiene dunque il collegio che non possa essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine alla natura privatistica dei contributi erogati dalla FIGC, attraverso la Lega Calcio alla U.S. Catanzaro calcio s.p.a. con la conseguente possibilità, ferma restando la realizzazione di operazioni fraudolente e dei conseguenti artifici e raggiri da parte degli amministratori, riconosciuti dallo stesso Tribunale del riesame, di ipotizzare la sussistenza del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., e del relativo ricorso, nel caso in esame, alla misura cautelare reale del sequestro preventivo per equivalente. Ritiene il Collegio dunque che deve essere annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della natura di erogazione pubblica dei contributi ricevuti dalla FIGC, e del conseguente annullamento del provvedimento di sequestro preventivo, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame."

La Corte di Cassazione riconosce la natura di Ente Pubblico in capo al CONI, riordinato con D.Lgs 23 luglio 1999 n.241⁹, mentre da atto della natura privata delle Federazioni, come esplicitamente definito dall'articolo 15 comma secondo.

I compiti di natura pubblica del CONI consistono non solo nell'indirizzo generale delle attività sportive e dell'operato delle Federazioni e delle associazioni sportive e sportive dilettantistiche affiliate alle stesse, ma in particolare nel riconoscimento alle Federazioni della personalità giuridica.

In questo modo e a seguito della modifica del testo normativo avvenuta nel 2004 le Federazioni sono state definite enti di diritto privato, pur mantenendo molti compiti entro i quali esse possono essere ricondotte all'ambito di ente a valenza pubblicistica secondo l'articolo 23 comma 1 dello Statuto del CONI. In particolare le Federazioni mantengono i compiti di riconoscimento delle società sportive e partecipano con il CONI alla promozione e alla disciplina dello sport, anche con riguardo alle sovvenzioni e contributi, i quali sono erogati dalle Federazioni per conto del CONI con espresse finalità di interesse pubblico che debbono essere rispettate.

Alla base della sentenza della Corte di Cassazione vi è la riforma del CONI per effetto della quale le Federazioni hanno raggiunto autonoma personalità giuridica, in precedenti decisioni infatti era stato chiamato in causa il CONI e non la FISJ in una questione di responsabilità e richiesta di risarcimento.¹⁰

La decisione della Corte di Cassazione in riforma di una decisione del GIP che qui interessa ha un valore particolare in quanto sposta l'interesse della giustizia non sulla natura di diritto pubblico dell'ente erogatore di contributi, ma sulla destinazione dei fondi devoluti in vista di un particolare scopo rilevante e di natura pubblicistica. In questo modo viene sollevato un sipario che permette di entrare nel merito della correttezza delle spese effettivamente destinate allo scopo voluto.

Nella dinamica dei contributi, l'ente erogatore tende a cautelarsi prevedendo di devolverli in diverse soluzioni ad esempio a stati di avanzamento dell'opera e con un consuntivo a collaudo finale effettuato. Nel caso però di eventi sportivi ciò non è possibile in quanto i contributi sono vitali e necessari proprio per poter permettere di realizzare l'evento, quindi debbono pervenire in corso di preparazione e al fine della possibilità di realizzazione.

La questione è di importanza giuridica non indifferente considerando che l'ente propositivo di una manifestazione internazionale di coppa del Mondo è in prima linea lo Sci Club, associazione che è emanazione della FISJ, attraverso la quale si propone, ma che non ha la forza economica di sostenere un evento mondiale, quindi attorno ad una manifestazione di carattere internazionale si

⁹ Modifiche al testo con decreto legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15.

¹⁰ Corte di Cassazione sez. III civile 24/2/2011 n.17343 "il CONI non ha alcuna competenza per quanto riguarda l'organizzazione delle singole gare sportive che rientrano nella autonomia tecnico organizzativa delle Federazioni. E' compito del CONI coordinare e disciplinare l'attività "comunque e da chiunque esercitata". Rientra in questi compiti, ancorché delegata alla Federazione, l'omologazione di una pista che è provvedimento di abilitazione volto ad avere effetti per il futuro e per un numero indeterminato di volte. Nel grado di merito la responsabilità del CONI è stata affermata in base al rilascio di un attestato di conformità della pista da sci in base ai regolamenti tecnici benché invece per mancanza di rispetto delle prescrizioni regolamentari la pista non era omologabile"

deve strutturare una organizzazione complessa e sinergica che si avvale di fondi privati, ma anche di garanzie ed erogazioni pubbliche.

Nel caso di La Thuile, era stata costituita sin dal 2012 una società consortile ai sensi dell'articolo 2602 Codice Civile, con finalità di promozione della stazione turistica e di realizzazione di eventi e gare, a vantaggio comune per la realtà locale¹¹.

La Reveal La Thuile S.c.r.l. ha quindi agito in sinergia con la FIS e la FISJ per l'organizzazione tecnica della gara e con Infront Italy S.r.l.¹² che in Italia cura l'immagine e la diffusione mediatica degli eventi sportivi.

La presidenza del Comitato organizzatore della gara venne affidata al colonnello Marco Mosso del centro sportivo esercito di Courmayeur, coadiuvato come vice presidente da Dante Berthod indiscussa autorità locale, da Killy Martinet, amministratore delle Funivia del Piccolo San Bernardo e con Corrado Garino, istruttore di sci alpino come direttore di pista. Ne facevano parte autorità come il Sindaco di La Thuile, il Presidente dell'ASIVA, Beppe Cuc in quanto presidente dell'Associazione Valdostana Maestri di sci ed inoltre ex atleti come Mauro Cornaz, Matteo Belfrond e Richard Pramotton.

LA FASE ORGANIZZATIVA

Una volta ottenuta l'assegnazione inizia un conto alla rovescia rispetto alle date delle gare, ed è via via più frenetico, scoprendo di volta in volta le necessità e le difficoltà.

Nel caso di La Thuile la prima preoccupazione era evidentemente la pista, pensata e voluta proprio in vista di utilizzo in competizioni internazionali, e che era già stata sperimentata per le gare maschili.

Il territorio di La Thuile comprende diverse piste omologate per gare, la tre, che ha preso il nome di Franco Berthod è una delle piste più interessanti dal punto di vista tecnico di tutto il

¹¹“Nel consorzio, mancano gli elementi caratteristici delle società, perché esso non svolge un'attività d'impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate che vi partecipano, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese. Le singole attività d'impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere, e se è possibile a fare aumentare, il reddito dell'attività dei singoli imprenditori”. da: Luca Amati/Daniela Biavaschi “La società” in “sistema pratico diritto” – edizioni Pirola il sole24 -

¹² Infront Italy nasce in Italia nel 2006 quando il Gruppo internazionale Infront Sports & Media AG, con sede a Zug in Svizzera, acquisisce il 100% di Media Partners, già incontrastata leader di mercato dal 1995, anno della sua fondazione per iniziativa di Marco Bogarelli. Impegnata nella produzione, aggregazione e distribuzione di contenuti media, nei servizi tecnici legati alla distribuzione del segnale televisivo, nell'organizzazione di eventi sportivi, nello sponsoring e nella consulenza strategica di marketing, la società conta oltre 150 professionisti nelle sedi di Milano e Roma. Fiore all'occhiello delle sue attività sono il ruolo di Advisor della Lega Calcio per la commercializzazione dei diritti tv e media dei campionati di calcio di serie A e B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, nonché la gestione marketing e sponsoring di A.C. Milan, S.S. Lazio, Genoa Cfc, U.C. Sampdoria, Udinese Calcio, Cagliari Calcio e U.S. Città di Palermo. Infront Italy è inoltre Advisor di FISE – Federazione Italiana Sport Equestri e l'organizzatore di eventi quali il Concorso di Equitazione di Piazza di Siena a Roma e gestisce internazionalmente i diritti televisivi e pubblicitari della Coppa del Mondo di Sci Alpino e Nordico, Snowboard, Freestyle. Dal 2013 è marketing agent e Advisor della FISJ – Federazione Italiana Sport Invernali e dal 1993 è partner CEV per l'offerta e la vendita dei diritti media legati ai Campionati Europei di Pallavolo.

comprensorio. Dal plateau di Les Suches discende attraverso i boschi sovrastanti La Thuile per raggiungerla dopo quasi 3 km di impegnativi “muri e curvoni” in luogo direttamente situato alla partenza degli impianti di risalita, nel cuore della stazione e in prossimità dell’abitato di La Thuile.

Il tracciato fu ideato circa 25 anni fa dal campione di discesa Bernard Russi e da Franco Berthod: si tratta di una pista nera che oggi può essere considerata come una delle più belle e tecniche al mondo per la velocità maschile e forse la più difficile per la velocità femminile.

La partenza del tracciato, che si percorre in circa 1 minuto e 50”, si trova sul Monte Terres Noires (2.360 m), il muro iniziale consente di prendere subito una buona velocità e, con una curva a sinistra, si entra nel canalino della pista 14, dove arrivati in fondo al tratto, gli atleti raggiungono i 118 km/h. Un impegnativo curvone a sinistra immette in uno dei punti più tecnici della pista, la grande esse, al termine della quale ci si trova sul famoso muro della 3, il Grand Muret, con una pendenza del 73%. Segue un ampio curvone a sinistra e poi un salto per impostare “al volo” la curva seguente verso destra, altre due curve conducono alla parte finale del muro dove la pendenza diminuisce notevolmente, ma non la velocità, infatti in gara gli atleti raggiungono anche i 128 km/h. Segue il Planey, che è l’unico tratto pianeggiante, e poi ancora un tratto ripido con il passaggio della Mini Centrale e la curva La Magneuraz, fino al “salto Golette”, un volo di 40 m. che porta al traguardo.

Trattandosi di organizzare una gara di coppa del mondo, la pista fu nuovamente visionata sia in estate, sia in inverno e non furono molte le ulteriori richieste degli omologatori a garanzia della sicurezza delle atlete: qualche rete di protezioni in più rispetto a quelle già in opera e particolare attenzione alla tracciatura soprattutto per attenuare la velocità prima dell’entrata nei muri.

L’esistenza di un titolo valido di omologazione della pista di gara è fondamentale perché una competizione possa svolgersi regolarmente ed essa deve essere rilasciata con competente valutazione, in difetto possono conseguire responsabilità da parte degli organizzatori anche nei confronti degli atleti fruitori della pista.¹³

Gli omologatori sono esperti del settore e valutano l’idoneità della pista per la specialità di gara e per il tipo di competizione, nazionale, internazionale, facendo attenzione non solo alle esigenze tecniche quali il dislivello e la lunghezza del tracciato, ma altresì alle esigenze di sicurezza, disponendo la necessità di protezioni fisse e la loro localizzazione.

E’ compito del direttore di gara verificare volta per volta la validità in corso del titolo.

L’omologazione si sovrappone all’agibilità di una pista, infatti in Valle d’Aosta dal 1992 in poi, l’apertura al pubblico di una pista di sci, sia essa di fondo o discesa è prevista previo decreto regionale rilasciato dall’Assessorato, che ne classifica la difficoltà assegnando il colore rosso, blu o

¹³ Corte di Cassazione sez. III civile 24/2/2011 n.17343 – in riforma di sentenza 26/6/2006 della Corte di appello di Trento che aveva precisato “ la pista non era omologabile perché contrastante con le norme regolamentari di sicurezza e priva di prescrizioni volte ad eliminare situazioni di pericolo a causa delle quali si è verificato l’incidente mortale, quindi il provvedimento è stato rilasciato in violazione delle norme tecniche per cui gli ostacoli nel tracciato di una pista di slalom gigante debbono trovarsi a distanza di sicurezza ed essere adeguatamente protetti.

nero, previo esame della documentazione inerente la pista, verifica della sua idoneità rispetto alla situazione morfologica, e in particolare dell'assenza di pericoli obiettivi.¹⁴

I due provvedimenti hanno valenza diversa. Ad oggi la classificazione e dunque agibilità della pista precede ed è presupposto perché si possa procedere anche alla sua omologazione, mentre dal punto di vista storico le omologazioni ai fini dello svolgimento delle gare esistevano ben prima che si ponesse il problema dell'agibilità delle piste.¹⁵

In particolare per quanto riguarda le competizioni internazionali sono emerse superiori esigenze di sicurezza richieste dalla FIS anche in relazione ai mutamenti della tecnica dello sci e al miglioramento delle reti e strutture di protezione. Ne è derivata una sinergia positiva tra le stazioni di sci ospitanti le manifestazioni e l'organizzazione delle manifestazioni. Le prime trovano vantaggio dalla maggior visibilità conseguente alle manifestazioni affrontano le maggiori spese richieste per il posizionamento e il mantenimento adeguato delle reti di sicurezza, che giovano anche al miglior svolgimento di gare di minore importanza, e offrono maggior tutela allo sci non agonistico, in particolare per tutto quanto riguarda la protezione del bordo pista.¹⁶

Nel caso attuale della manifestazione di La Thuile, considerando anche l'effetto positivo per il recupero della gara di Crans Montana annullata per intemperie anomale, il ritorno mediatico immediato fu di trasmissioni in diretta con alto numero di visioni stimate in tutto il mondo, mentre si aspetta ancora un'eco di ritorno in citazioni nelle ulteriori dirette, giornali, commenti web e a lungo nella storia della Coppa del mondo.¹⁷

Sul piano della presenza di spettatori, il folto pubblico presente al traguardo ha testimoniato l'interesse della popolazione della Valle d'Aosta in particolare, anche per l'impegno profuso dall'organizzazione che è riuscita a coinvolgere il mondo sportivo e in particolare gli sci club, le scuole ove è stata fatta un'opera di diffusione della notizia con ampie spiegazioni sull'evento; in particolare il liceo linguistico di Courmayeur che con gli allievi ha avuto anche accesso agli uffici gara con esercizio pratico di lingue.

L'accesso alla manifestazione era infatti stato assicurato: con servizio navetta da Morgex alle Funivie di la Thuile, predisposizione di spazi adiacenti alla pista e isolati dalla competizione per chi volesse vedere la gara dal vivo, apposita tribuna VIP al traguardo; così è stata calcolata approssimativamente la presenza di 20.000 persone nei tre giorni di gara.

I tifosi italiani sono stati ampiamente ripagati dalla prestazione delle azzurre con la bresciana Nadia Fanchini che si è aggiudicata la seconda discesa davanti a Lindsey Vonn con il terzo posto di

¹⁴ L.R. Valle d'Aosta - 17/3/1992 n.9 – art.3 comma 1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.

¹⁵ Forum Europeo della neve . Bormio 2005 – “Protezione dell'attività dello sciatore intesa come sicurezza e prevenzione con particolare riferimento alla posizione di garanzia di colui che si fa carico di gestire le piste di sci”

¹⁶ Forum giuridico europeo della neve Bormio 2007 – Relazione dott. Carlo Bruccoleri

¹⁷ Venerdì 68 milioni; sabato 95 milioni; domenica 56 milioni.

Daniela Merighetti, senza sottovalutare l'importanza della presenza di Federica Brignone, beniamina di casa nel supergigante di chiusura.

IL RISCHIO SPORTIVO

Gli atleti non hanno un obbligo di controllare l'esistenza dell'omologazione, hanno però il diritto di contestare la gara e non partire se non sussistono le condizioni di sicurezza sia in relazione al tracciato, sia alla preparazione della pista, sia alle condizioni particolari della giornata.

Ci si chiede se la partenza equivalga ad accettazione di ogni tipo di rischio nascosto da una pista la cui omologazione non esiste ovvero non abbia tenuto conto di pericoli od ostacoli, o quando, malgrado la corretta omologazione vi siano pericoli non evidenti o ancora quando pur in presenza di situazioni estreme l'atleta sia indotto a partire comunque: per adeguarsi al comportamento degli altri concorrenti e per non perdere l'opportunità acquisire punti o piazzamenti in un circuito di gare.

Lo sci, come del resto tutti gli sport presenta una dose di rischio che l'atleta conosce nel momento in cui ha intrapreso a cimentarsi in quella particolare disciplina preparandosi e allenandosi al fine di superare le difficoltà.

Il progressivo aumento di interesse verso l'attività sportiva in tutte le nazioni ha portato al sorgere di organizzazioni di natura internazionale riconosciute dagli stati partecipanti in grado di dettare le regole necessarie perché lo svolgimento delle gare sia uniforme nel mondo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza ai quali si ispirano le regole dei giochi.¹⁸

Il dibattito sul rischio nello sport è vivissimo e non trova soluzioni giuridiche certe.

La particolarità dello sci alpino nel caso della specialità di discesa e supergigante, di cui si sta ora parlando esime dall'esaminare i casi diversi di giustificazione del contatto dannoso e voluto tra i protagonisti come negli sport di lotta, infatti le sciatrici si dovevano confrontare con la pista chiusa e riservata ed il cronometro, ma anche questa situazione è possibile generatrice di incidenti.

L'eziologia degli incidenti difficilmente può coinvolgere le atlete tra loro dato il tempo che intercorre tra le partenze, mentre è sempre teoricamente possibile uno scontro per ingombro

¹⁸ Osservazioni di Eddy Ottoz – Face book – agosto 2016 – “Lo Sport vive di regolamenti:

No regolamenti, no Sport. Pesti la riga in curva? Squalificato. È reato, per il diritto ordinario, pestare la riga? No. Per il regolamento dei 200m? Sì. È un diritto costituzionale partecipare ai "Giochi" Olimpici? No. Vuoi provarci? Segui le regole del gioco. Non le segui? Squalificato. È un reato battere una terza volta il servizio a tennis? No. Giocando a tennis puoi farlo? No. Per giocare hai accettato le regole del tennis. Qui molti parlano senza possedere la minima nozione di diritto sportivo. Il Coni è un Ente dello Stato? Sì. Nello Statuto del Coni sta scritto che il Coni riconosce come proprie tutte le regole del CIO? Sì. È una limitazione di sovranità? Sì, ma non più di qualsiasi trattato internazionale e, come per ogni trattato, il nostro paese può denunciarlo e non riconoscerne più gli obblighi, ritirandosi dalla comunità internazionale. O vogliamo parlare di tutti i vulnus alla nostra Costituzione da noi sottoscritti per stare nella UE? L'esempio del Coni, a cascata, ricade sulle Federazioni. La Fidal, nel suo statuto, dichiara di dover rispettare lo Statuto della IAAF e del CIO. CIO e IAAF confliggono in uno o più punti con la nostra Costituzione? Usciamo dal CIO e dalla IAAF e organizziamo le olimpiadi dei paesi che non riconoscono il CIO.

della pista da parte degli addetti sia guardiaporte, sia addetti alla manutenzione del manto nevoso.

Coerentemente nel caso di La Thuile vennero presi provvedimenti di massima prudenza, con assoluto isolamento della pista da eventuale inserimento di turisti mediante reti, divieti di accesso, vigilanza, ed il personale impiegato sulla pista accedeva solo con sci o ramponcini onde evitare imprevedibili scivolate sul manto nevoso ben compatto come prescritto, a tutela della regolarità della gara con condizioni il più possibile uguali per tutte le concorrenti.

I guardiaporte erano preparati, addestrati e scelti, mentre sulla pista era assicurata la presenza di maestri appositamente distaccati dalla scuola di sci ed avevano prestato la loro collaborazione agli allievi del 42° corso di preparazione per maestri organizzato dall'Associazione Valdostana Maestri di sci in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta, al quale partecipano ragazzi maggiorenni, la maggior parte dei quali con esperienza di gare ed assistiti dai relativi istruttori.

Anche il Centro sportivo esercito aveva fornito il proprio contributo umano con 15 tecnici e 30 alpini assicurando sulla pista la presenza di personale competente in grado di aiutare l'organizzazione senza intralciare l'attività degli atleti.

Le discipline veloci sono comunque tali da tenere in sospenso il fiato agli organizzatori, agli allenatori, agli spettatori, consci che una caduta è sempre possibile, capitò appunto anche a Lindsey Vonn, tra le atlete più titolate che cadde perdendo uno sci fortunatamente senza conseguenze.

Il timore e "il fiato sospeso" era infatti forse più sentito dopo le atlete dei primi due gruppi di merito, verso le giovani promesse, meno esperte e magari spinte da maggior foga per fare bene e guadagnare posizioni di merito.

A garanzia dell'incolumità delle atlete per il caso di sinistro fu predisposto adeguato sistema di soccorso con presenza di un elicottero pronto ad intervenire, disponibilità eventuale di un secondo per non lasciare scoperta la sicurezza della gara e prudenziale provvedimento prefettizio di divieto di sorvolo sulla zona onde evitare ritardi nel soccorso, ma nulla fu necessario.

CONTROVERSIE IN TEMA DI DANNO DURANTE LE COMPETIZIONI

Pur considerando che lo sport è un valore positivo, coloro che ritengono di fondare la liceità del rischio sportivo nel diritto di ciascuno a decidere della propria incolumità devono superare la norma del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo laddove possano portare a danni permanenti. Lo sport è considerato un valore anche costituzionalmente garantito in quanto finalizzato a migliorare la salute, e ciò non si concilia con una irresponsabile esposizione al rischio, questo invece va affrontato con certezza delle proprie capacità e con autoresponsabilità.¹⁹

¹⁹ Per Osservatorio della Libertà in Montagna e in Alpinismo Il portavoce: Alessandro Gogna- Milano, 21 febbraio 2014 lettera aperta a PM Guariniello "

Se infatti da una parte non vi sarebbe progresso senza la libertà di mettersi in gioco e di andare oltre, ponendosi obiettivi più lontani come nel mito di Ulisse, d'altra parte l'esposizione al rischio della propria persona mette in moto la solidarietà altrui ed estende ad altri il rischio.

La discussione si sposta quindi sui limiti entro i quali il rischio sportivo può essere non solo accettato dall'atleta, ma sia accettabile dalla società e dunque "consentito" in quanto privo di anti-giuridicità proprio per il valore sociale dello sport.

Il punto interessa non solo gli atleti che partecipano alla gara, ma tutti gli addetti e gli organizzatori, i titolari o responsabili di impianti con tutte le conseguenze che derivano dalle rispettive posizioni e dai compiti da svolgere.

Una larga parte della dottrina fa ricorso al concetto di rischio consentito e in quanto tale accettato ed accettabile per fondare una tesi di sospensione delle norme giuridiche vigenti e che nell'esercizio dello sport cederebbero il posto alle vigenti regole sportive, appartenenti all'ordinamento sportivo ma rilevanti per la valutazione dei comportamenti.²⁰

Tale principio ci porta a confrontarci con la realtà del contenzioso vigente, per scoprire che non è così radicata nella coscienza sociale l'accettazione non del rischio, ma della disgrazia avvenuta sicché il cittadino, ancorché sportivo o erede dell'atleta sente il bisogno di rivolgersi alla giustizia ed ottenere il giusto ristoro.

Dal rapido esame di una banca dati²¹ scopriamo che negli ultimi anni dal 2005, anno del primo Forum Europeo della neve, diverse controversie con tema sportivo (2435) sono giunte al vaglio della nostra Corte di legittimità: Cassazione civile/penale, ed almeno una media di una ventina all'anno riguardo allo sci.

In questa situazione e per meglio valutare il grado di condivisione del principio da parte della società dobbiamo tenere presente che l'iniziativa del ricorso alla giustizia appartiene per la maggior parte dei casi al danneggiato .

In tema di incidenti tali da provocare lesioni personali colpose, l'iniziativa dell'azione legale è rimessa al danneggiato che può scegliere la via dell'azione penale per lesioni colpose ai sensi dell'articolo 590 del codice penale, con competenza attribuita ai giudici di pace e quindi proporre la querela per rimuovere l'ostacolo della procedibilità; oppure può rivolgersi alla giustizia civile chiamando in causa davanti al giudice, competente in relazione alla dimensione del danno tradotta in termini economici, invocando gli articoli del codice civile che disciplinano il trattamento giuridico degli illeciti: ai sensi dell'articolo 2043 ogni persona che ha cagionato un danno è tenuta a risarcirlo, ai sensi dell'articolo 2050 se esercita un'attività pericolosa deve prendere tutte le cautele necessarie, se nel fare sport è insegnante deve impedire ogni fatto dannoso (2048 C.C.), se il danno è causato da un'attrezzatura sportiva in sua custodia ne risponde salvo a provare un caso fortuito (2051 C.C.)

²⁰ Avv. Salvatore Santoro – (in La responsabilità civile nello sport 8/6/2009)

²¹ Fonte:De jure

Vi è infine il caso in cui il danneggiato invoca l'esistenza di un contratto a monte del danno, infatti nelle obbligazioni, colui che deve eseguire una prestazione risponde per i danni provocati dal mancato o inesatto adempimento come è previsto dall'articolo 1218 C.C. e salvo che riuscire a dimostrare l'intervenuta impossibilità per causa non addebitabile al comportamento di chi è tenuto ad eseguire.

Rientra in questa posizione di giusta attesa l'atleta che iscrivendosi ad una gara si aspetta da parte dell'organizzatore l'apprestamento delle condizioni di sicurezza nell'esercizio dello sport: esse sono previste dalle norme tecniche delle Federazioni nazionali e internazionali, ma anche nelle gare amatoriali occorre prevedere la sicurezza dei percorsi.

La risposta della giurisprudenza su questi svariati temi è discordante e varia nel campo penale e nel campo civile senza poter costruire una teoria univoca sugli illeciti sportivi.

DANNO E RESPONSABILITA' PENALE

In campo penale: la teoria dell'esistenza di una "scriminante sportiva" diversa da quelle previste nel codice penale (libro I, titolo III) è ispirata alla teoria germanica dell'azione socialmente adeguata, secondo la quale una condotta di per sé stessa illecita viene considerata conforme alle finalità sociali e dunque non antigiusuridica, ma questa teoria urta con il principio di legalità che è alla base del nostro diritto penale.²²

Facendo il punto sull'illecito sportivo e al fine di escluderne l'applicabilità come scriminante la Corte suprema ha voluto distinguere quando lo svolgimento di una gara è solo l'occasione per produrre lesioni personali in realtà attribuibili piuttosto alla volontà di compiere un atto di violenza fisica lesivo dell'altrui incolumità²³, e conformemente a questa decisione sono confermate le sentenze di condanna in tutti i casi in cui l'atleta trascende e viola le regole del proprio sport, mentre nel rispetto delle regole del gioco e anche ammettendo la foga e non volontarietà dell'azione può trovare applicazione la cosiddetta "scriminante sportiva" costruita nel diritto vivente e non codificata, sulla base analogica consentita solo quando in bonam partem.²⁴

Maggior severità pare essere dimostrata dalla Suprema Corte nei confronti degli organizzatori delle competizioni sportive infatti la condanna fu confermata in caso di competizione di Kart ove nonostante il rispetto delle regole della gara e indipendentemente dalla sua posizione sportiva, l'organizzatore è stato ritenuto penalmente responsabile per non aver adottato tutte le cautele utili a impedire o neutralizzare i rischi per l'incolumità dei piloti²⁵."

Secondo la dottrina più tradizionale²⁶ la causa di giustificazione applicabile negli eventi sportivi potrebbe trovare valido sostegno nella sintesi delle scriminanti tipiche previste dall'articolo 50 del

²² Bernardis Marilisa – Filodiritto 24/4/2007

²³ Cass. pen. sez. I , 20 novembre 1973

²⁴ Cass.pen.sez. V, 13 febbraio 2009, n. 17923 – lesioni per fallo considerato illecito sportivo in una partita di pallacanestro – respinge il ricorso avverso sentenza di assoluzione.

²⁵ Cass. pen. 1 feb. 2000, in dir. Pen e proc., 2000, pag. 612; in diritto&diritti – febbraio 2005 nota di Vittorio Mirra

²⁶ Antolisei – Manuale di diritto penale – art.50.51

codice penale in quanto sussiste il consenso dell'atleta che subisce un danno ad esercitare uno sport pericoloso ed assumersi i rischi, avendo il diritto di farlo; oppure la non punibilità di colui che provoca lesioni ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto sta esercitando un proprio diritto²⁷.

Tale tesi risale per primo ad Antolisei che interrogandosi sul diritto di disporre del proprio corpo o sull'esercizio del diritto dell'autore esprimeva le tesi e le perplessità.

A mio avviso è evidente il contrasto con l'articolo 5 del codice civile citato, mentre ci si chiede quale autonomia di decisione possono avere i minorenni che sono i maggiori consumatori di sport, ed entro quali limiti si possa sostenere che sia un vero e proprio diritto quello di esercitare lo sport o di organizzarlo qualora non si applichino con la massima attenzione tutte le precauzioni imposte dalle leggi e dalle norme sportive, dai principi di solidarietà di lealtà competitiva ovvero fair play.²⁸

In tema di libera assunzione del rischio sportivo ebbe a pronunciarsi la Pretura di Rovereto affermando che colui che partecipa ad una gara se ne assume i rischi anche notevoli e non può lamentare la carenza di uno spazio adeguato per arrestarsi dopo il traguardo, posto che il regolamento tecnico e le misure prescritte erano rispettate.²⁹

Se nel caso di lesioni colpose l'iniziativa dell'azione penale è subordinata alla presentazione della querela della parte offesa, al contrario nel caso di incidenti mortali è la Procura della Repubblica che ha l'obbligo di promuovere l'azione penale e si nota che nell'esercizio dello sci è stata più volte ritenuta la sussistenza di responsabilità penale nei confronti di chi è ritenuto titolare di una posizione di garanzia, come nel caso di chi gestisce un impianto sciistico nei confronti degli utenti di questo sport, posizione che gli deriva direttamente del contratto di sky-pass nonché delle norme positive in tema di piste di sci.³⁰

In Valle d'Aosta (anno 1982) si era verificato un incidente mortale in discesa libera sulla pista ora denominata Renato Rosa di Pila, il minore era caduto e uscendo dalla pista, poco sopra le reti di protezione aveva urtato un ceppo, ne derivò la morte immediata. Imputato il giudice arbitro della competizione ne conseguì la condanna in primo grado, ma l'assoluzione in appello che diede atto del rispetto delle norme tecniche dettate dalla FISJ.

²⁷ Cass.pen. sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473-“La Suprema Corte ha precisato che il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso); mentre il fatto avrà natura colposa quando la violazione delle regole avvenga nel corso di un'ordinaria situazione di gioco, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, ma al conseguimento in forma illecita, e dunque antisportiva di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un'azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all'avversario.”

²⁸ Codice di giustizia sportiva e Codice di comportamento sportivo del CONI deliberato il 15 luglio 2004, n. 1270: Principi fondamentali: osservanza della disciplina sportiva, lealtà, no doping, no alterazione dei risultati sportivi, non violenza, non discriminazione, imparzialità etc.

²⁹ Pretura di Rovereto; 28 ottobre 1976, n. 488 - da ricerca Prof. Umberto Izzo

³⁰ Ex multis:Tribunale di Sondrio 23/10/2000 (cita dall'art. 1 regolamento reg. Lombardia n. 1 dell'1 aprile 1985) ; Cass.pen.sez.IV 30/9/2015 n.44796; sez.I 22/2/2002 n.2563 -

DANNO E RESPONSABILITÀ CIVILE

Altre strategie giuridiche hanno percorso la strada del giudizio civile invocando l'illecito sportivo come previsto dal codice civile e al fine del risarcimento del danno, con diversi esiti.

E' stata esclusa dal Tribunale di Trento la responsabilità del concorrente per il caso di investimento di persona del pubblico in caso di caduta riconoscendo all'atleta il diritto di cercare di raggiungere la massima velocità assumendosi un rischio a lui consentito, ma nel contempo è stata affermata la responsabilità dell'organizzatore ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile per essere risultate insufficienti le transenne destinate ad isolare la zona di gara.³¹

E' un evento ricorrente il caso del guardiaporte investito da un concorrente che cada o perda il controllo degli sci, ma è stata confermata una sentenza che ha escluso la colpa del concorrente ritenendo che il fatto di cadere o perdere il controllo costituisce evento attribuibile all'alea sportiva e non possa per questo essergli addebitata la responsabilità del fatto, e nemmeno al comitato organizzatore in quanto il compito del guardiaporte, che nel caso in esame era anche il capocontrolli, è proprio quello di vigilare in posizione che egli può scegliere, ma vicino alla pista in modo da poter svolgere il proprio compito.³²

La sentenza citata, soffermandosi sulla peculiarità di un evento sportivo, esamina la prevedibilità ed evitabilità dell'evento in considerazione della particolarità della pratica sportiva in relazione alle cui esigenze va misurata anche l'accettabilità del pericolo.³³

La figura del guardiaporte è tra le più esposte a danni da investimento, come anche quella degli addetti alla pista che rimane chiusa agli spettatori e ai turisti, ma necessita del personale di assistenza.

Nel caso di caduta di un atleta con conseguenti lesioni, è stata affermata dal Tribunale di Bolzano la responsabilità ai sensi dell'articolo 2050 del presidente dell'organizzazione, del direttore di gara e del direttore di pista essendo risultate carenze nella tracciatura e nella valutazione del tracciato, mentre avrebbero dovuto vigilare sull'incolumità dei concorrenti.³⁴

IL RISCHIO E LE POSIZIONI DI GARANZIA

Le persone che partecipano all'organizzazione di un evento sportivo sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità che si assumono in particolare in relazione al comportamento agonistico dei concorrenti.

³¹ Tribunale di Trento; 20 marzo 1976, n. 56 – da ricerca Umberto Izzo.

³² Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/10/2005 n° 20908;” In definitiva, per la Cassazione l'illecito sportivo presuppone il consenso dell'avente diritto e ricorre quando la condotta lesiva sia finalisticamente inserita nel contesto di una attività sportiva; una responsabilità colposa si ha quando la condotta lesiva superi il rischio consentito e trasmodi nel disprezzo per l'altrui integrità fisica, mentre una responsabilità per dolo sarà rilevata quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva.”

³³ Vedi nota Vittorio Mirra in Altalex 21 febbraio 2006

³⁴ Tribunale di Bolzano; sentenza 10 marzo 1995, n. 201 – ricerca Umberto Izzo;

Per giurisprudenza ricorrente l'organizzatore di una gara si assume il compito di allestire la gara evitando situazioni di pericolo e tenendo conto della prevedibilità di caduta o sbandamento dello sciatore, come nel caso in cui l'atleta era andato ad urtare contro il tavolino del cronometrista posto a lato del traguardo.³⁵

Quanto all'obbligazione di mantenere efficienti le protezioni su una pista di sci è stato riconosciuto il danno subito ed il diritto al risarcimento nel caso di sciatore caduto oltre una rete di protezione mal posizionata.³⁶

A fronte di una posizione di garanzia, questa volta derivante da un contratto come quello con la scuola di sci, che rientra nei contratti di prestazione di opera professionale, la Corte di Cassazione ha deciso precisando che l'onere della prova rispetto al rischio tipico dello sport e la sua inevitabilità nel caso concreto, deve essere fornita dal debitore e cioè la scuola, mentre il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e l'effettiva esistenza nel tempo della prestazione.³⁷

Un discorso a parte meritano le competizioni amatoriali, intendendo per tali non le gare senior che rientrano nel circuito FIS o FIS e che riscuotono sempre maggior successo, per le quali valgono i regolamenti tecnici delle Federazioni, ma quelle organizzate da strutture improvvisate a lato di manifestazioni collegate col dopolavoro o a celebrazioni di eventi, con comitati organizzatori improvvisati, non affiliate ad alcuna federazione sportiva.

L'iscrizione alle gare internazionali è normalmente inoltrata dalle Federazioni che scelgono gli atleti da iscrivere secondo le capacità e migliori opportunità di risultato, tale scelta, a parte i casi di professionismo sportivo disciplinati dalla L.n.91/1981 n.10, non implica l'instaurazione di un rapporto di natura subordinata dell'atleta verso la Federazione, ma piuttosto una sorta di rapporto di tipo associativo nel quale entrambi i soggetti, atleta e Federazione mirano a conseguire il miglior risultato sportivo.³⁸

Vi sono quindi due parti contraenti costituite dalle Federazioni partecipanti con tutti i loro atleti e l'organizzazione della gara che riveste la figura del debitore della prestazione ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile e che dunque deve predisporre i percorsi rispettando le normali cautele nel rispetto dei regolamenti sportivi ed in questi termini deve essere gestito il rischio senza superarne la normalità in relazione a ciascuna specifica attività sportiva.

³⁵ Tribunale di Aosta, 15/3/11 n.126/11 – Giudice: Colazingari

³⁶ Trib. Aosta sentenza n.276 del 3/6/2010 – Giudice Gramola

³⁷ Cass.civ. 3/2/2011 n.2559 – riforma di Corte di appello di Trento sezione di Bolzano n.92 del 26/4/2006: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533)."

³⁸ Tribunale di Milano 3/4/1989 – caso David

Per tale ragione le competizioni e non solo internazionali richiedono la stipula di apposita polizza di assicurazione dell'evento nella quale sia contemplata la copertura del danno subito dagli atleti, dagli addetti e dagli organizzatori con clausola di terzietà ed estraneità tra loro stessi, la mancata stipula di apposita polizza espone l'organizzatore a risarcire personalmente il danno subito dal concorrente .

La copertura richiesta per le gare di coppa del mondo è proporzionale all'importanza della manifestazione al diritto degli atleti e dei tecnici ad aver salva la propria incolumità, in considerazione del valore del danno biologico che eventualmente e malauguratamente dovesse essere subito, considerando la giovane età degli atleti ed il valore del danno anche in termini di perdite economiche per forzata assenza dalle gare e perdita dell'opportunità di aggiudicarsi i premi della gara e quelli previsti dagli eventuali sponsor personali.³⁹

Nel caso della coppa del mondo di sci femminile, l'ammontare dei premi gara era stabilito dalla stessa FIS e distribuito per merito dalla prima posizione (41500 chf) alla trentesima (450 chf).

In caso di sinistro a parte il danno biologico che rappresenta il danno emergente, l'ipotetico guadagno dell'atleta, nell'esercizio del suo sport deve essere oggetto di dimostrazione del lucro cessante: le sponsorizzazioni dovranno risultare da contratti, mentre i premi gara hanno natura aleatoria. I danni economici da mancato guadagno possono essere calcolati nella voce lucro cessante che va risarcito all'atleta sinistrato.

NUOVI ORIZZONTI

Gli atleti inseriti in circuiti internazionali, nei gradi più alti, si spostano anche facendo il giro del mondo ogni anno e perdendo o acquistando giorni della propria vita per l'effetto del fuso orario, attraversano nazioni con leggi diverse e diversa amministrazione della giustizia, che incidono sull'esigenza di tutela dei propri diritti.

I singoli ordinamenti peraltro si confrontano essi stessi con i problemi connessi al rapido progresso che produce sempre nuovi "rischi della modernità".

Per quanto riguarda lo sci si constata che nei supergiganti e nelle discese libere si raggiungono con facilità velocità un tempo solo da kilometro lanciato, ma anche nel fondo è possibile affrontare curve a 70 Km/h, pur senza obbligo del casco.

Tutto ciò avviene per effetto della sempre più raffinata cura delle piste, dell'evoluzione tecnica di materiali ed anche per una sempre migliorata preparazione tecnica e fisica degli atleti.

A fronte di ciò anche le precauzioni e le prescrizioni, pur rispettate, si rivelano talora inadeguate a tutela della sicurezza.

³⁹ Secondo la rivista "People whit money" di agosto 2016: con 82.000.000 di dollari Lindsey Vonn è stata nell'anno 2015/2016 la sportiva più "pagata" al mondo, malgrado la sua carriera nel 2014 potesse sembrare agli sgoccioli, Ciò non solo per i meritati premi gara ma anche per una oculata gestione della propria notorietà.

Il criterio di addebitabilità di eventi dannosi ancorato al nesso eziologico, che è il filo conduttore delle responsabilità civile e penale, va in crisi a fronte di tali veloci cambiamenti.⁴⁰

Appare inadeguato ragionare in termini di sicurezza assoluta, posto che nello sport è impossibile rinunciare all'evidenza del rischio e un simile ragionamento porterebbe ad una responsabilità oggettiva, ma il problema è di difficile soluzione anche se ci si confronta con criteri di adeguatezza ed esigibilità, ovvero si cerca di individuare quale sia il rischio consentito e l'esigenza di non aumentarlo oltre la soglia accettabile.

In particolare si tende ad abbandonare il paradigma di Mackie (I.N.U.S. – Insufficient Non-redundant element of Unnecessary Sufficient condition) che tende ad indagare il contesto in cui si fosse verificato un evento dannoso, analizzando i singoli fattori e tralasciando gli aspetti ridondanti e da ritenere non determinanti rispetto al risultato finale, per soffermarsi in particolare sugli elementi che in concreto e da soli siano da ritenere sufficienti alla realizzazione dell'evento (conditio sine qua non).

Ugualmente appare inadeguata di per sé sola l'indagine secondo il modello cosiddetto Black box che indaga i singoli elementi in termini di sequenza temporale (post hoc ergo propter hoc).

Anche il criterio esaminato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite⁴¹ che aveva messo da parte il criterio probabilistico rispetto alla realizzazione dell'evento, in quanto non accettabile nel diritto penale per il grado di incertezza sempre residuo nel calcolo delle probabilità, appare insufficiente in quanto il ricorso a rigorosi strumenti tecnico scientifici per una ricostruzione a ritroso della sequenza degli eventi, trova un limite non indifferente nella veloce evoluzione tecnica e scientifica, rispetto all'esigenza di determinatezza in tema di responsabilità penali.

D'altra parte l'organizzazione di grandi eventi internazionali comporta la sinergia di diversi soggetti, la partecipazione di enti e strutture diverse per cui risulta difficile individuare la o le posizioni apicali e le direttive cui fanno riferimento i comportamenti dei singoli nella cooperazione colposa che sia stata causa di un evento dannoso.

E' sempre più sentita l'esigenza della massima tutela e del minimo rischio anche nello sport come in tutte le attività umane, ma non limitandosi a singoli ordinamenti, bensì cercando criteri validi ovunque e tali da garantire l'atleta dovunque esso si trovi.

L'attenzione è quindi spostata sulla prevenzione dei rischi, secondo un criterio precauzionale, che consenta di intervenire prima che si verifichi un eccesso nel rischio sportivo e con regole valide ovunque, per cui meritano di essere rivalutate le regole FIS in quanto frutto di esperienza e dotate di ampia flessibilità tale da adeguarsi alla rapida evoluzione dello sport.

Tale atteggiamento positivo ha l'indubbia ambizione di limitare, ove non possibile azzerare, il rischio nello sport, prevenendo gli incidenti, ma secondo il suggerimento di alcuni teorici del diritto

⁴⁰ Dal convegno 8/5/2015 "Evoluzione e involuzione delle categorie penalistiche" – Università di Pisa

⁴¹ Sentenza Franzese 2002 –relatore Battisti)

è necessario che queste norme siano dotate di obbligatorietà e rafforzate secondo il principio dell'adeguatezza della sanzione.

IL MITO DEL COLOSSO DAI PIEDI DI ARGILLA

Nel sogno di Nabucodonosor narrato nella Bibbia, il colosso viene descritto come una immane statua preziosa per i materiali, ma che poggiava su piedi di argilla, finì perciò per rovinare a terra.⁴²

La similitudine si attaglia al caso nostro.

Anche nel nostro caso possiamo immaginare la testa d'oro rappresentata dalle grandi organizzazioni internazionali che sono in grado di muovere grandi masse di spettatori e tifosi e coinvolgere cospicui interessi economici, esse curano l'immagine a livello mondiale dell'evento. Fra queste oltre alla FIS, Infront Italia che ha l'esclusiva raccoglie e gestisce i diritti di diffusione, essa stessa fa parte della gigantesca Infront-Vanna con un notevole giro d'affari annuo.⁴³

La testa d'oro è sostenuta però dagli atleti e dai tecnici che praticano lo sport con abnegazione e sacrifici, affrontando anche infortuni e lunghe riabilitazioni, ne è stato un esempio Deborah Compagnoni con le sue coppe del mondo conquistate nonostante gli infortuni subiti.

Il giro d'affari dei singoli atleti è assai variabile, a volte anche modesto e comunque certamente più sofferto. Al giorno d'oggi la tendenza è di passare molti anni sulla scena dello sport e ciò implica la necessità di un significativo ritorno economico, senza il quale gli atleti non potrebbero permettersi una carriera sportiva lunga, dovendo pensare alla propria vita in campo di studio, famiglia, lavoro. Per le spalle possiamo pensare a un metallo meno prezioso dell'oro, diciamo d'argento.

Nel torace del colosso vi è il cuore, che rappresenta la passione degli sportivi, essi sostengono gli atleti con i loro incitamenti, la partecipazione come spettatori agli eventi e contribuiscono anche economicamente con i biglietti d'ingresso, con la richiesta di pubblicità a quanto necessario alla testa d'oro e alle spalle d'argento, si tratta di una massa variabile, malleabile simile al bronzo.

Contrariamente all'immagine storica, però la nostra statua non ha i piedi di argilla, ma di ben piantato ferro, composto dalle persone che si occupano di realizzare l'evento sportivo, apprestando tutto quanto necessario alla riuscita e mettendo in campo la propria esperienza, molte volte costruita con anni di lavoro: senza di essi non potrebbe svolgersi una manifestazione.

⁴² Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta. Una pietra si staccò dal monte, ma non per mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate; il vento li portò via senza lasciar traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta quella regione. (Bibbia libro di Daniele capitolo 1)

⁴³ Dalian Wanda Group Co., Ltd., uno dei gruppi leader in Cina e il più importante investitore cinese nel settore della cultura e dell'intrattenimento ha raggiunto un accordo per acquisire Infront Sports & Media AG, la più importante e riconosciuta società di sports marketing al mondo con base a Zug, in Svizzera, dal fondo di private equity europeo Bridgepoint. La transazione è valutata circa EUR 1,05 miliardi (USD 1,2 miliardi) ed è soggetta alle consuete condizioni.

Piuttosto il punto di fragilità è costituito dalla disonestà, dalla sregolatezza, dalla mancanza di lealtà sportiva come l'uso di doping o sostanze per aumentare le proprie prestazioni, la manipolazione dei risultati per arricchire le scommesse, la dissipazione dei fondi destinati alla sicurezza degli atleti, la tifoseria violenta e così via tutti i mali dello sport.

Collocherei tutti questi mali in un ventre di argilla, infatti anche nel nostro organismo le viscere sono in stretto contatto con tutte le nostre facoltà e occorre una vita ordinata per mantenere la salute, e questo è il compito del diritto, destinato a vigilare e mantenere in forma il grande colosso.

PER CONCLUDERE

Nel caso di La Thuile l'evento è stato positivo a tutti gli effetti, non si sono verificati incidenti e la soddisfazione è stata generale.

Ciò è avvenuto soprattutto grazie al serio impegno che ha coinvolto tutte le strutture del circo bianco in forte sinergia con l'organizzazione locale della manifestazione.

La progressiva e sempre maggior importanza degli eventi sportivi, con forte richiamo di spettatori, la grande diffusione dello sport a tutti i livelli della popolazione e l'avvio alle competizioni di giovanissimi esige forte impegno sul fronte della sicurezza degli atleti, degli addetti, degli spettatori in una necessaria e crescente cultura della legalità.